

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4949 del 27/09/2018
Oggetto	L.R. 10/1993 e s.m.i. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico 15 kV (MT), in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e "FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA) - Ditta e-distribuzione S.p.A. - Sede legale in via Ombrone n. 2, Roma ; Riferimento pratica: ZORA/1029-Aut. Codice di rintracciabilità: 144664626L.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5180 del 27/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Sinadoc. n. 29227/2017

OGGETTO: L.R. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO 15 KV (MT), IN CAVO SOTTERRANEO AD ELICA VISIBILE PER L'INSERZIONE DELLE CABINE "FILARE 1" E "FILARE 2", NEL COMUNE DI COTIGNOLA (RA) - DITTA **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.** - SEDE LEGALE IN VIA OMBRONE N. 2, ROMA - RIFERIMENTO PRATICA: **ZORA/1029-AUT.** CODICE DI RINTRACCIABILITÀ: **144664626L.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici", 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i.;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" e s.m.i.;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)" che fornisce

chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTE:

- La domanda ZORA/1029-AUT, presentata in data 11.06.2018, Prot. E-DIS-12/06/2018-0356528 (acquisita con PGRA n. 2018/7732 del 14.06.2018) da e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche – Progettazione Lavori e Autorizzazione, Casella Postale 229, Via Spoleto sn, 00071 Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, corredata dalla documentazione prescritta con la quale:

- a) si chiede l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT), in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e "FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA);
- b) si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, e pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/1993;
- c) si chiede la dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità e dell'inamovibilità dell'opera;

- La pubblicazione di avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cotignola, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità - effettuata da ARPAE-SAC di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda n. 163 del giorno 11.07.2018, anno 49, n. 207;

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cotignola per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 11.07.2018 al 31.07.2018, registrato con progressivo n. 2018/316 del 28.06.2018 del Registro di Albo Pretorio, comunicato dal Comune di Cotignola con nota Prot. n. 6596 del 28.06.2018 (PGRA n. 10641 del 16.08.2018);

- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna per consecutivi 20 giorni dal 11.07.2018 al 30.07.2018, registrato con progressivo n. 1127/2018 del Registro delle Pubblicazioni, comunicato dalla Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 18748 del 27.08.2018 (PGRA n. 11076 del 27.08.2018);

- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna", del giorno 11.07.2018, effettuata da e-distribuzione S.p.A.;

- La planimetria con individuate le ditte catastali interessate dall'impianto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da e-distribuzione S.p.A. con l'istanza del 11.06.2018, Prot. E-DIS-12/06/2018-0356528 (PGRA n. 7732 del 14.06.2018);

- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PGRA n. 8325 del 28.06.2018) e PEC (PGRA 8316, 8317, 8318, 8319 del 28.06.2018), in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A., pervenute ai proprietari tra il 28.06.2018 ed il 04.07.2018;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte di:

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - U.S.T.I.F. di Venezia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.0149704 del 05.07.2018 (PGRA n. 8751 del 06.07.2018), nota che comunica la non necessità del rilascio di Nulla Osta/Assenso tecnico.

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli e precisamente:

- **Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio Infrastrutture - Marina Nord La Spezia** - Nulla Osta favorevole inviato con lettera Prot. M_D_MARNORD0020486 del 18.06.2018 (PGRA n. 7872 del 18.06.2018);

- **Comando Militare Esercito "Emilia-Romagna"** – Nulla Osta n. 162-18 del 26.06.2018, inviato con lettera Prot. M_D E24466 n. 10332 del 03.07.2018 (PGRA n. 8645 del 04.07.2018) e confermato con nota Prot. M_D E24466 n. 11211 del 18.07.2018 (PGRA n. 9282 del 19.07.2018): "*Nulla Osta alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.*";

- **Azienda Unità Sanitaria della Romagna (AUSL)** – Dipartimento di Sanità Pubblica – Parere Prot. n. 171912 del 06.07.2018 (PGRA n. 8840 del 09.07.2018): "*... non si evidenziano, per quanto di competenza, osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in progetto.*";

- **ARPAE-SAC di Ravenna** – Nulla Osta Minerario, PGRA n. 9048 del 13.07.2018, che recita: "*... quanto richiesto non interferisce con attività minerarie relative alle concessioni di acque minerali e termali vigenti. Si rilascia pertanto Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", e dell'art. 3 comma 3 della L.R. 22.02.1993 n. 10 e successive modificazioni.*";

- **ARPAE-SSA di Ravenna** - certificato n. 29227-19 SINA SAC/RA/17 del 16.07.2018 (PGRA n. 9214 del 17.07.2018), parere che tiene conto del parere AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna del 06.07.2018-Prot. n. 171912. Conformità impianti alla normativa vigente in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, di cui si riporta il seguente stralcio:

"... - *vista la documentazione presentata da e-distribuzione per l'impianto in oggetto, in cui si dichiara al punto A della domanda che: "... il progetto rappresentato nell'elaborato tecnico è stato redatto in conformità alla L. 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008...*";

- *vista la documentazione presentata da e-distribuzione per la linea elettrica sotterranea (km. 0,540) ed in particolare il punto B della domanda, in cui si dichiara che: "l'impianto verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molto ridotte"; nel caso specifico risulta che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 µTesla non intersecano aree in cui sia prevista la presenza continuativa di persone;*

- *vista la documentazione presentata da e-distribuzione per le cabine elettriche di trasformazione ed in particolare il punto C della domanda, in cui si dichiara che: "i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore ai 2 metri dalle pareti della stessa, ... DPA determinata secondo i disposti del D.M. 29/05/2008 – art. 5.2.1".*

Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità di 3 µTesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.”;

- Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea - Nulla osta per la realizzazione di impianti/infrastrutture civili ed industriali sul territorio nazionale costituenti ostacolo per la navigazione aerea a bassa quota, Prot. M_D AMI001 0012359 del 25.07.2018 (PGRA n. 10868 del 22.08.2018):

“ ...

1. *L'intervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.*

2. *Pertanto Nulla Osta, relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A., alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.*

...”

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- Comune di Cotignola – Area Tecnica – Gestione Associata LL.PP. – Parere di competenza Prot. n. 6455 del 23.06.2018 (PGRA n. 8178 del 26.06.2018), confermato dal parere Prot. n. 8438 del 22.08.2018 (PGRA n. 10926 del 23.08.2018): “... si esprime parere di massima favorevole per i lavori di scavo da effettuarsi con Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) sotto la sede stradale della strada comunale Via Pilastrino (tratto C-D dell'elaborato presentato) a condizione che l'impianto, in fase di progetto e di esecuzione, sia coordinato con i lavori di costruzione della rotatoria all'incrocio della stessa Via Pilastrino con la Strada Provinciale n. 95 ...”;

- Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici – Parere preventivo per quanto di competenza sulla viabilità Provinciale trasmesso con nota Prot. n. 14724 del 26.06.2018 (PGRA. n. 8269 del 27.06.2018): “... La parte dell'intervento che rileva per la viabilità provinciale esame risulta in fregio alla SP n. 95 "strada di Collegamento", fuori centro abitato, e si concretizza in un fiancheggiamento sotterraneo circa dalla p.k. 1+220 alla p.k. 1+380 in SX e in un attraversamento sotterraneo alla p.k. circa 1+220, in Comune di Cotignola (RA).

Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, si esprime nulla-osta in linea generale alla fattibilità dell'intervento, fatte salve le opportune e necessarie verifiche tecniche preventive in loco circa la presenza di eventuali interferenze con altri servizi pre-esistenti, oltre alle seguenti prescrizioni:

1. *Attraversamento sotterraneo sia eseguito con T.O.C., o presso trivella o spingitubo evitando scavi a cielo aperto in carreggiata;*

2. *Fiancheggiamento sotterraneo sia eseguito senza scavi a cielo aperto in carreggiata;*

3. *L'intervento sia compatibile ed eseguito in modo coordinato con i lavori di realizzazione del progetto di adeguamento dello svincolo a raso tra la SP 95 e la via Pilastrino mediante la costruzione di uno svincolo a rotatoria.*

...”;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – Parere archeologico di competenza Prot. n. 9677 del 19.07.2018 (PGRA n. 9362 del 19.07.2018): “... parere favorevole alla realizzazione dell'opera ... subordinandolo al controllo archeologico in corso d'opera. Tali controlli andranno attuati laddove vengano eseguiti scavi a cielo aperto, mentre per i tratti interessati da trivellazione orizzontale controllata, il controllo andrà eseguito in corrispondenza dei pozzetti di entrata e di uscita della sonda teleguidata.

... nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi. ...”;

- Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale. Nulla Osta sulla fattibilità dell'intervento rispetto al vigente PTCP, inviato con nota Prot. n. 14526 del 22.06.2018 (PGRA. n. 10868 del 22.08.2018):

“VISTO il PTCP di Ravenna ... Si è verificato che l'opera in oggetto risulta interessare la zona art. 3.21Bc "zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione" del PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme, fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 3, dispongono quanto segue:

10.(P) *Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:*

(...)

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.

11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

Pertanto, l'intervento è ammissibile alla condizione che, in fase realizzativa dell'intervento, siano adottati quegli accorgimenti costruttivi tali da garantire le tutele riportate nel sopra riportato articolo.”;

- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale** – Parere Prot. n. 6599 del 21.08.2018 (PGRA n. 10896 del 22.08.2018):

“... si esprime ... parere favorevole all'intervento proposto.

Ai fini della verifica del non incremento del rischio idraulico, di cui alla Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di Pianura del bacino del Reno, approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera 1/2 del 25.02.2009 ... considerato

- che sulla base dei disposti di cui all'art. 5, comma 7, le aree in oggetto possono essere definite come aree a media e moderata probabilità di inondazione per tempi di ritorno critici superiori ai 50 anni ed inferiori ai 100 anni;

si comunica che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni con un tirante d'acqua pari a 50/60 cm riferiti alla quota stradale di via 10 Aprile, e pertanto la progettazione e la realizzazione del nuovo elettrodotto dovrà tener conto della suddetta eventualità.”.

VISTE le note di e-distribuzione S.p.A.:

- Prot. E-DIS-12/06/2018-0356518 (PGRA n. 7670 del 13.06.2018), con cui ha trasmesso al **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni**-Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, e per conoscenza a questa SAC:

- le Attestazioni di Conformità redatte ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 95, del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- le Dichiarazioni del Procuratore responsabile che ha redatto gli Attestati di Conformità tecnica, in merito alle fasi realizzative dell'elettrodotto di cui all'oggetto.

- Prot. E-DIS-16/10/2017-0614736 (PGRA n. 13796 del 18.10.2017), con cui ha trasmesso all'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia** – Sezione di Bologna, e per conoscenza a questa SAC:

- la dichiarazione di verifica interferenza con attività minerarie prevista dalla Direttiva Direttoriale 11.06.2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775.
La verifica è stata effettuata il 11.10.2017. Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario Concessione di stoccaggio San Potito e Cotignola e Concessione di coltivazione San Potito, ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

- Prot. E-DIS-12/06/2018-0356528 (PGRA n. 7732 del 14.06.2018) con cui ha trasmesso a questa SAC:

- l'**asseverazione idraulica**, ai sensi del c. 2 art. 4 Decreto del Segretario G n. 98/2017, in cui dichiara che l'impianto in oggetto non genera aggravamenti alle condizioni di instabilità presenti nell'area interessata e non risente degli effetti di una eventuale esondazione. Verifica di compatibilità idraulica del 03.05.2018, redatta dal Tecnico abilitato Ing. Guido Venieri.

VISTA la nota della SAC di Ravenna, PGRA n. 8321 del 28.06.2018, con la quale:

- viene comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo;
- viene comunicata l'indizione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. n. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona.

VISTE le risultanze della seduta di Conferenza di servizi istruttoria (art. 14 c. 1 della L. n. 241/90 e s.m.i.) ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 22.02.1993, n. 10 e s.m.i.: seduta del giorno 23.08.2018, convocata dalla SAC di Ravenna con nota PGRA n. 8321 del 28.06.2018, al fine di acquisire i pareri mancanti.

VISTE le motivazioni per la dichiarazione di inamovibilità dell'opera, esplicitate da e-distribuzione S.p.A in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 23.08.2018. Tali motivazioni sono state accettate dall'ufficio SAC di Ravenna.

VISTA la comunicazione della SAC di Ravenna (PGRA n. 10951 del 23.08.2018) con la quale è stato trasmesso, a tutti gli enti convocati, il verbale della predetta Conferenza di servizi del 23.08.2018, verbale con cui vengono chieste le seguenti integrazioni:

- **Comune di Cotignola** - Settore Programmazione Territoriale: D.C.C. di valutazione sulla variante urbanistica (successiva alla CdS);
- **Provincia di Ravenna** - Servizio Territorio: Atto del Presidente della Provincia per le valutazioni sulla variante urbanistica (successivo alla D.C.C. di Cotignola).

VISTI i documenti pervenuti successivamente alla seduta della Conferenza di servizi del 23.08.2018, compresi i pareri sopra già riportati.

VISTA la nota con cui questa SAC ha provveduto a richiedere (PGRA n. 10952 del 23.08.2018) all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna-Comune di Cotignola, con propria deliberazione, di esprimere le valutazioni in merito alla proposta di variante, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della LR n. 10/93 e s.m.i. Con la stessa nota questa SAC ha provveduto inoltre a comunicare che:

- sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni in seguito alla pubblicazione sul BURERT;
- sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari delle aree interessati dall'intervento;
- all'ufficio SAC di Ravenna non sono pervenute osservazioni.

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Economia e Territorio – Servizio Urbanistica Prot. n. 49616 del 06.09.2018 di trasmissione della Delibera di Consiglio del Comune di Cotignola n. 38 del 03.09.2018, di *Espressione fattibilità di variante agli strumenti urbanistici vigenti con modifica alla Carta dei Vincoli e approvazione del POC per opera di pubblica utilità - comma 4 art. 3 L.R. 10/93 per nuovo tracciato impianto elettrico 15 kV inserzione cabina "FILARE 1" e "FILARE 2" - Pratica e-distribuzione SpA - ZORA/1029-AUT-*, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10 del 1993 finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per l'opera in oggetto (PGRA n. 11692 del 10.09.2018), con la quale si delibera:

“...
“

1. *per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimere parere favorevole alla variante agli strumenti di pianificazione conseguenti l'autorizzazione in capo ad ARPAE SAC di cui all'art. 3 della legge regionale 22/02/1993 n 10 e s.m.i della costruzione e l'esercizio del nuovo impianto elettrico a 15 kV in cavi sotterranei per l'inserzione delle cabine denominate "FILARE 1" e "FILARE 2" in territorio del Comune di Cotignola che introduce modifiche agli strumenti di pianificazione nelle risultanze di quanto riportato negli elaborati:*
 - (allegato A) Progetto Definitivo-ZORA/1029-AUT-
 - (allegato B) Piano Operativo Comunale - linea elettrica in cavo sotterraneo a 15kV (MT) per inserzione delle cabine " FILARE 1" E "FILARE 2" - Rif Pratica: E-DISTRIBUZIONE ZORA 1029
 - (allegato C) Modifica CUT - ZORA/1029;
2. *di dare espressamente atto che l'autorizzazione di Arpae Sac di cui al punto 1 ha efficacia di variante urbanistica e comporta aggiornamento degli elaborati: Carta dei Vincoli del Comune di Cotignola Tav CUT 1 e entrata in vigore del POC per opera pubblica che comporta dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo per 5 anni dal rilascio della autorizzazione stessa;*
...” (Vedi All. 3, 3A, 3B, 3C).

VISTA la nota con cui questa SAC ha poi provveduto a richiedere (PGRA n. 11792 del 12.09.2018) alla Provincia di Ravenna, con propria deliberazione, di esprimere le valutazioni in merito alla proposta di variante, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della LR n. 10/93 e s.m.i.

VISTA la nota della Provincia di Ravenna Prot. n. 20331 del 18.09.2018 di trasmissione dell'Atto del Presidente n. 19 del 18.09.2018 (PGRA n. 12221 del 20.09.2018), con cui è stato espresso parere favorevole sulla variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Cotignola resasi necessaria ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico 15 kV (MT), in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e "FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA).. Rif: Pratica – Ravenna ZORA/1029-AUT, ed in particolare l'Atto dispone:

“...
“

1. *DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Cotignola con modifica alla carta dei vincoli e approvazione del POC per opera di pubblica utilità resosi necessario per l'approvazione, da parte dell'ARPAE-SAC di Ravenna, dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto*

elettrico a 15 kV (MT) in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "Filare 1" e "Filare 2" nel Comune di Cotignola (RA) - Rif. Pratica: ZORA/1029-Aut;

...

(All. n. 4 alla presente determina).

VISTA la nota presentata da e-distribuzione S.p.A. E-DIS-21/09/2018-0570992 (PGRA n. 12431 del 25.09.2018), con la quale è stato trasmesso a questa Amministrazione l'atto di accettazione del responsabile del procedimento, riguardante le modalità di esecuzione e di esercizio per l'impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati.

CONSIDERATO che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti i pareri e gli atti richiesti.

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*.

VISTO l'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011 che stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. ...omissis...

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1."

VISTA la nota Prot. n. 1103910 del 18.09.2013 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 2013/71910 del 19.09.2013) con cui Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.) ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto.

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia.

DATO ATTO che la determina di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 10/93 e s.m.i., deve essere rilasciata entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di deposito, effettuata in data 11.07.2018, e considerate le sospensioni dei termini per le richieste di integrazioni e la ricezione degli atti propedeutici al rilascio della presente autorizzazione, il procedimento autorizzativo deve essere concluso entro il 7 gennaio 2019.

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 07.10.2003 e approvati con Determina di Giunta Regionale n. 798 del 30.05.2016 *"Approvazione del tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna"*.

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società e-distribuzione S.p.A. per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT), in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e "FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA) - Rif. Pratica: ZORA/1029-AUT - Codice di rintracciabilità: 144664626L.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente.

DATO ATTO che è stato conferito al Dott. Alberto Rebucci incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - ARPAE di Ravenna, con decorrenza dal 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015, avente ad oggetto *"Direzione generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali,*

degli incarichi di posizione organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”.

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni:

DETERMINA

1. La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - Allegato n. 1 Relazione Tecnica;
 - Allegato n. 2 Progetto definitivo, scala 1:25.000, 1:2.000;
 - Allegati n. 3-3A-3B-3C Delibera di Consiglio del Comune di Cotignola n. 38 del 03.09.2018;
 - Allegato n. 4 Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 119 del 18.09.2018;
3. Autorizza la Società **e-distribuzione S.p.A.**, Infrastrutture e Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche – Progettazione Lavori e Autorizzazione, Casella Postale 229, Via Spoleto sn, 00071 Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 10/1993 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e "FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA), Rif. ZORA/1029-AUT, Codice di rintracciabilità: 144664626L;

con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;
 - b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
 - c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
 - d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i.;
 - e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa e in allegato:
4. Stabilisce che la presente determina comporta variante agli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 3, dell'art. 2-bis della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., del Comune di Cotignola, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione);
 5. Si richiamano i contenuti dei seguenti atti:
 - Deliberazione del Consiglio del Comune di Cotignola n. 38 del 03.09.2018 (Allegati n. 3-3A-3B-3C alla presente determina) "Comune di Cotignola – Espressione fattibilità di variante agli strumenti urbanistici vigenti con modifica alla Carta dei Vincoli e approvazione del POC per opera di pubblica utilità - comma 4 art. 3 L.R. 10/93 per nuovo tracciato impianto elettrico 15 kV inserzione cabina "FILARE 1" e "FILARE 2" - Pratica e-distribuzione SpA - ZORA/1029-AUT";
 - Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 119 del 18.09.2018 (All. n. 4 alla presente determina) "Comune di Cotignola - Procedimento amministrativo per il rilascio a e-distribuzione SpA - ai sensi della L.R. 10/1993 e s.m.i. - dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 Kv (MT), in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'inserzione delle cabine "FILARE 1" e

"FILARE 2", nel Comune di Cotignola (RA). - Rif: Pratica: ZORA/1029-AUT - Espressione di parere ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.";

6. Si stabilisce che dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
- **l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve avvenire entro 6 (sei) mesi** dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile, a norma dell'art.19, c.1, della LR n. 26/2004;
 - il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - la data di inizio dei lavori deve essere comunicata, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna ed al Comune di Cotignola;
 - **la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni, dal rilascio dell'autorizzazione.** Decorsi tali termini, salvo richiesta motivata di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate;
 - la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna ed al Comune di Cotignola entro 15 giorni dalla fine dei lavori;
 - i materiali di risulta degli scavi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
7. All'Amministrazione di ARPAE-SAC di Ravenna dovrà essere, inoltre, tempestivamente comunicato:
- l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - la messa in esercizio dell'impianto;
 - il collaudo;
8. Di dare atto che:
- è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
 - i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
 - il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
 - contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
9. Di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro della determina stessa;
10. Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

Dichiara che:

- la presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE-SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
_____ dipendente Arpae - SAC Ravenna, ATTESTA, *ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82*, che **la presente copia è conforme all'originale firmata digitalmente**, *ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo*, dal Dott. Alberto Rebucci, in qualità di Dirigente Arpae – SAC Ravenna, registrato con nr. di registro provvedimenti nr. _____ del _____, conservato presso Arpae ai sensi di legge, e consta di n. _____ facciate e di nr. _____ allegati.

Ravenna, _____, Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.